

RCA - Tribunale Firenze: improponibile l'azione di risarcimento diretto in caso di omesso invio della lettera raccomandata nei confronti della compagnia assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto

14 Giugno 2018
Filodiritto editore

Il Tribunale di Firenze ha stabilito che, nell'ambito del procedimento risarcitorio per sinistro stradale, **l'azione avanzata dall'avente diritto è improponibile nel caso in cui non si sia adeguatamente costituito un preventivo contraddittorio con la compagnia assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto attraverso l'invio della richiesta risarcitoria per mezzo di lettera raccomandata.**

Il caso in esame

A seguito del verificarsi di un sinistro, una società aveva ottenuto contrattualmente il credito sorto in capo al soggetto danneggiato per i danni al proprio veicolo e aveva convenuto in giudizio il danneggiante e la Compagnia Assicuratrice del danneggiato per ottenere la condanna in solido al pagamento di una parte del suddetto credito.

In primo grado, il Giudice di Pace adito aveva dichiarato la **carezza di legittimazione attiva** della parte attorea nei confronti della Compagnia Assicuratrice, in quanto la prima aveva esperito **la speciale azione di cui all'articolo 144 del Decreto Legislativo n. 209/2005, riservata al solo "danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante"**.

Avverso la suddetta sentenza, la società proponeva appello, sostenendo, tra gli altri motivi, che l'interpretazione operata dal giudice di prime cure, eccessivamente restrittiva, non risultasse dal dato letterale della norma e non trovasse alcuna *"conferma nella disciplina del codice delle assicurazioni e del regolamento né dalla ratio della normativa in questione"*.

La Compagnia Assicuratrice si costituiva in giudizio e proponeva appello incidentale, riproponendo motivi di doglianza già avanzati in primo grado e non esaminati dal giudice.

In particolare, quest'ultima eccepiva la **mancata comunicazione, da parte dell'attore, della richiesta risarcitoria per mezzo di lettera raccomandata alla compagnia assicuratrice del veicolo del danneggiante.**

La decisione del Tribunale di Firenze

Il Tribunale di Firenze, giudice dell'appello, ha esaminato quest'ultima questione, in ragione della rilevanza preliminare rispetto alle altre proposte.

Il Giudicante ha attentamente analizzato quanto enunciato dall'articolo 145 del Codice delle assicurazioni private (*"Proponibilità dell'azione di risarcimento"*), in ordine alla rilevanza dell'invio della richiesta risarcitoria alle compagnie assicuratrici per mezzo di lettera raccomandata:

nell'**ipotesi prevista al primo comma**, ossia nel caso di **risarcimento "ordinario"** di cui all'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private (quello in cui la richiesta di risarcimento è rivolta alla compagnia assicuratrice del danneggiante), **la lettera raccomandata con avviso di ricevimento può essere inviata "anche" per conoscenza all'impresa di assicurazione, per cui primo destinatario può essere l'una o l'altra compagnia, indifferentemente;**

nell'**ipotesi prevista al secondo comma**, disciplinante il caso di **risarcimento "diretto"** di cui all'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private (quello in cui la richiesta di risarcimento è rivolta alla propria compagnia assicuratrice), essendo **la propria compagnia assicuratrice primo destinatario, la lettera raccomandata deve, senz'altro, essere inviata alla compagnia assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto**.

Secondo **la lettera della norma**, sia che si agisca per mezzo della procedura di risarcimento ordinario, sia che si azioni la procedura di risarcimento diretto, **l'azione risarcitoria può essere proposta "solo dopo che" siano trascorsi sessanta o novanta giorni** (a seconda che nel sinistro vi siano stati solo danni alle cose o anche a persone) **dalla richiesta di risarcimento inviata alla compagnia assicuratrice per mezzo di raccomandata.**

Secondo il Tribunale, *"la condizione di proponibilità sarà, pertanto, soddisfatta solo se l'azione sarà preceduta da una duplice lettera raccomandata, indirizzata innanzitutto alla propria compagnia e "per conoscenza" all'altra"*.

Ciò in ragione, principalmente, di una **interpretazione letterale della norma.**

In ogni caso, ad identica soluzione, osserva il Giudicante, si sarebbe potuti giungere applicando il criterio interpretativo **sistematico e teleologico.**

Ad avviso del giudice d'appello, **le riforme legislative intervenute nella materia del risarcimento per sinistro stradale**, fino all'attuale Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle assicurazioni private), **hanno avuto quale obiettivo quello di disincentivare l'immediato ricorso alla giustizia e promuovere la ricerca di una composizione bonaria della vertenza**, il più delle volte avente ad oggetto il *quantum* del risarcimento.

Per ragioni di immediata evidenza, **tale ultima attività sarebbe impossibile qualora le compagnie assicuratrici di tutti i veicoli coinvolti non venissero effettivamente informate, prima dell'instaurazione del giudizio, della verifica dell'evento e delle richieste risarcitorie formulate dagli assicurati.**

La soluzione adottata dalla normativa in vigore, a giudizio del Tribunale, garantisce la **piena partecipazione alle trattative stragiudiziali da parte delle compagnie assicuratrici**, così **incentivando il dialogo tra tutte le parti e giungendo più facilmente ad una adeguata soluzione transattiva condivisa**, idonea ad evitare un inutile ricorso al giudice.

Nel caso di specie, **non essendo stato provato l'invio della richiesta risarcitoria per mezzo di lettera raccomandata alla compagnia assicuratrice del veicolo che aveva cagionato il sinistro, il Tribunale, accogliendo l'appello incidentale proposto, ha concluso per la improponibilità, ai sensi dell'articolo 145 del Codice delle assicurazioni private, della domanda giudiziaria azionata in primo grado dall'appellante** e, in ragione della trattazione di questioni giuridiche particolarmente complesse e ancora dibattute in dottrina e giurisprudenza, ha disposto la **compensazione delle spese di lite**.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca [qui](#).

(Tribunale di Firenze - Sezione Seconda Civile, Dott. Massimo Donnarumma, Sentenza 8 maggio 2018, n. 1398)

TAG: *assicurazione (contratto di), codice assicurazioni private, incidente, risarcimento, sinistro, Diritto della responsabilità civile e del risarcimento danni, Diritto delle assicurazioni e della previdenza, Diritto processuale civile*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.